



COMUNICATO N. 181/DIV – 12 MARZO 2024

181/574

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 9, 10 e 11 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10 e 11 Marzo 2024

12^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	NOVARA	0-0
FIORENZUOLA	ATALANTA U23	2-1
GIANA ERMINIO	PADOVA	2-0
L.R. VICENZA	ARZIGNANO V.	1-0
LUMEZZANE	PRO PATRIA	0-2
PERGOLETTESE	MANTOVA	0-4
PRO VERCELLI	LEGNAGO SALUS	1-3
RENATE	PRO SESTO	0-1
TRENTO	VIRTUS VERONA	2-1
TRIESTINA	ALESSANDRIA	(*)

(*) n.d. per impraticabilità del terreno di gioco

GIRONE B

AREZZO	VIS PESARO	2-1
CESENA	GUBBIO	2-0
FERMANA	PINETO	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	PONTEDERA	1-1
LUCCHESE	OLBIA	1-0
PERUGIA	ANCONA	2-0
PESCARA	CARRARESE	2-2
SESTRI LEVANTE	RECANATESE	2-0
SPAL	RIMINI	3-1
TORRES	VIRTUS ENTELLA	2-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	MONOPOLI	1-3
BENEVENTO	ACR MESSINA	1-1
BRINDISI	GIUGLIANO	0-0
CATANIA	POTENZA	0-0
CROTONE	LATINA	1-3
JUVE STABIA	TARANTO	2-1
PICERNO	MONTEROSI TUSCIA	5-1
SORRENTO	FOGGIA	1-1
TURRIS	CASERTANA	1-0
VIRTUS FRANCAVILLA	AVELLINO	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell'11 e 12 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9, 10 e 11 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CESENA, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, PERUGIA, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

CATANIA

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

PICERNO per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. all'82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni ed oltraggiosi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

L.R. VICENZA per avere (circa il 70%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, dal 46° minuto del secondo tempo fino al termine della gara (per circa 6 minuti), un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00

LUMEZZANE per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Coperta Gradoni Est, al 95° minuto della gara, per tre volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero esiguo degli autori del coro (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MIGNEMI DAVIDE CARMELO

(GUBBIO)

181/577

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUSSARDI ANDREA (LUMEZZANE)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Squadra Arbitrale per contestarne l'operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DOSSENA ANDREA (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO (CARRARESE)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GENCO ALFREDO (PERUGIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per contestarne l'operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

NASTRO GAETANO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 MARZO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CORDONE MARIO

(FOGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SANTARCANGELO ANDREA

(PICERNO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, in reazione ad una trattenuta ricevuta, lo colpiva con un calcio al polpaccio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e l'essere il fatto stato commesso a gioco fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

PAPONI DANIELE

(FERMANA)

A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive al suo indirizzo per contestarne l'operato e, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a proferire frasi ingiuriose nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n.1;

B) per avere, al termine della gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi, in quanto pronunciava frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale, sbatteva ripetutamente una bottiglietta vuota sul muro adiacente lo spogliatoio, in segno di stizza, e proferiva un'espressione blasfema.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la gravità delle frasi pronunciate e la pervicacia nel comportamento tenuto, e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRELLI ELIA

(FERMANA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

ROMANO ANTONIO

(GIUGLIANO)

per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

DELLA MORTE MATTEO

(L.R. VICENZA)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

RIGHETTI SAMUELE

(LUMEZZANE)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva al petto con il piede, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ILARI CARLO

(LUMEZZANE)

MEHIC DINO

(VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BERRA FILIPPO

(BENEVENTO)

CICCONI MANUEL

(CARRARESE)

SCIACCA GIACOMO MICHELE

(CASERTANA)

MEGELAITIS LINAS

(RIMINI)

CANDIANO MAIKO

(SESTRI LEVANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARENCO FILIPPO

(ANCONA)

MILILLO ALESSIO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

PARIGI GIACOMO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

BOVE DAVIDE

(CROTONE)

FORT FEDERICO

(FERMANA)

CHIERICO LUCA

(GUBBIO)

FERRINI MANUEL

(MONOPOLI)

IACCARINO GENNARO

(MONOPOLI)

VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN

(PADOVA)

CONTESSA SERGIO

(TURRIS)

CABIANCA EDDY

(VIRTUS VERONA)

ROSSONI STEFANO GIOVANN

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

POLITO VINCENZO

(ACR MESSINA)

EKLU SHAKA MAWULI

(AREZZO)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN

(CARRARESE)

SUSSI CHRISTIAN

(FIORENZUOLA)

POMPEU DA SILVA RONALDO

(L.R. VICENZA)

BURRAI SALVATORE

(MANTOVA)

LIGUORI MICHAEL

(PADOVA)

VOLPICELLI EMILIO

(PINETO)

RIGGIO CRISTIAN

(TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO

(ACR MESSINA)

MALCORE GIANCARLO

(AUDACE CERIGNOLA)

PINATO MARCO

(BENEVENTO)

MATESE MATTIA

(CASERTANA)

SANTI PIETRO

(FERMANA)

VEZZONI FRANCO ORLANDO

(FOGGIA)

FRANZONI ANDREA

(GIANA ERMINIO)

MORELLI GABRIELE

(GUBBIO)

SANDON THOMAS

(L.R. VICENZA)

DE SANTIS EROS

(LATINA)

ZANANDREA GIANMARIA

(LEGNAGO SALUS)

DE MARIA VINCENT

(LUCCHESI)

GORI MIRKO

(MONTEROSI TUSCIA)

LAMBRUGHI ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

LISI FRANCESCO

(PERUGIA)

CADILI ANDREA

(PICERNO)

FERRI DAVIDE

(PRO PATRIA)

PITOU JONATHAN HUGO

(PRO PATRIA)

GIORGESCHI SIMONE

(PRO SESTO)

MAGGIO MATTEO

(PRO VERCELLI)

PERETTI MANUEL

(RECANATESE)

BALDASSIN LUCA

(RENATE)

LAMESTA DAVIDE

(RIMINI)

PANICO CIRO

(TARANTO)

AMADIO MARCO

(VIRTUS VERONA)

BEGHELDO GIANMARCO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CELIENTO DANIELE

(CASERTANA)

FERRANTE LORENZO

(GIANA ERMINIO)

MERCATI ALESSANDRO

(GUBBIO)

SBRAGA ANDREA

(POTENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GUCCI NICCOLO	(AREZZO)
PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CANDELLONE LEONARDO	(JUVE STABIA)
PISANO EROS	(LUMEZZANE)
PIERNO ROBERTO	(PESCARA)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
RISOLO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CASINI RICCARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
PALAZZI ANDREA	(PRO SESTO)
MAESTRELLI ALESSIO	(TURRIS)
SANTINI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CATANESE GIOVANNI	(AREZZO)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
KARGBO AUGUSTUS	(CESENA)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
CASOLARI FEDERICO	(GUBBIO)
BELlich MARCO	(JUVE STABIA)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
FORTE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
CALCAGNI RICCARDO	(NOVARA)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
KANOUTE MAMADOU YAYE	(TARANTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORETTI FEDERICO	(ANCONA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS	(BENEVENTO)

MERLETTI TOMMASO	(BRINDISI)
PETRUCCI DAVIDE	(BRINDISI)
CAPEZZI LEONARDO	(CARRARESE)
WELBECK MASEKO NANA ADDO	(CATANIA)
PIEROZZI EDOARDO	(CESENA)
D'ERRICO ANDREA	(CROTONE)
PISTOLESI FRANCESCO	(FERMANA)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
RUSSO FEDERICO	(LUCCHESE)
SCARSELLA FABIO	(MONTEROSI TUSCIA)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
CAPELLI ALESSANDRO JULI	(PADOVA)
LEWIS NOAH PHILBERTH	(PERUGIA)
VULIKIC STIPE	(PERUGIA)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
CURRARINO MICHELE	(RENATE)
QUACQUARELLI GABRIELE	(RIMINI)
SCOTTO LUIGI	(TORRES)
JALLOW SULAYMAN	(TURRIS)
NERI GIAN MARCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUHAMETI ENDRI	(ATALANTA U23)
RAPISARDA FRANCESCO	(CATANIA)
ONETO EDOARDO	(FIORENZUOLA)
FALL MBARICK	(GIANA ERMINIO)
PIAZZA ANDREA	(GIANA ERMINIO)
GUADAGNO JOHAN ELIA	(LATINA)
DJIBRIL MALIK	(LUCCHESE)
PARODI GIANLUCA	(LUMEZZANE)
DI PASQUALE DAVIDE	(PESCARA)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
CASTELLI DAVIDE	(PRO PATRIA)
SHIBA CRISTIAN	(RECANATESE)
DEL CARRO ANDREA	(RIMINI)
ANTENUCCI MIRCO	(SPAL)
DE MARCHI MICHAEL	(TARANTO)
SIMERI SIMONE	(TARANTO)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)
DE LUCIA VICTOR	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FUMAGALLI JACOPO	(ACR MESSINA)
MARCONI MICHELE	(AVELLINO)
CARFORA LORENZO	(BENEVENTO)
MECCARIELLO BIAGIO	(BENEVENTO)
COMI GIANMARIO	(CROTONE)
BROGNI GIORGIO	(FIORENZUOLA)

CALABRESE BERNARDO
DEBENEDETTI ALESSANDRO
ARIOLI ALESSANDRO
ANGHILERI MARCO
D'ORSI FRANCESCO

(GUBBIO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(RENATE)
(RENATE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 12 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani